

INFORMAZIONI SULLA BANCA

GBM BANCA SpA
 Sede Legale e Amministrativa: Viale Monza 259 – 20126 Milano.
 Iscritta al Registro delle Imprese al n. P.I. 06150120720
 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
 Codice ABI 03323. Iscritta all'albo delle Banche con il n. 5630
 Sito internet: www.gbmbanca.it mail: info_gbmbanca@legalmail.it. Tel. 02/89352599 Fax 06/68300986

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL PRODOTTO DI CREDITO

Tipo di contratto di credito Cos'è l'apertura di credito in conto corrente Rischi specifici legati alla tipologia di contratto	Apertura di credito in conto corrente per consumatori a tempo indeterminato e determinato E' il contratto con il quale la Banca concede ad un consumatore (il Cliente) un affidamento per un importo superiore ad euro 75.000,00. L'affidamento, che può essere concesso per un periodo di tempo determinato (a scadenza) ovvero a tempo indeterminato (a revoca), ha carattere rotativo in quanto il Cliente può utilizzare in più volte il credito concesso e con successivi versamenti può ripristinare la disponibilità per ulteriori utilizzi. L'affidamento concesso in forma di apertura di credito in conto corrente permette al Cliente l'utilizzo di somme per importo anche eccedente il saldo creditore del conto corrente, ma non oltre i limiti dell'affidamento. Il prodotto è quindi disponibile solo per i Clienti che abbiano aperto un conto corrente di corrispondenza. Le condizioni ed i tassi di interesse applicati, possono subire variazioni ad iniziativa della Banca in relazione all'andamento del mercato dei tassi. In particolare, nel caso in cui vengano concordati tassi di interesse legati a meccanismi di indicizzazione, il cliente è soggetto al rischio di variazioni di tasso a lui sfavorevoli in relazione all'andamento del parametro prescelto. Inoltre, qualora un debitore rendesse insoluto il credito (rischio di insolvenza), sarà addebitata al cliente creditore e presentatore del credito, la somma comprensiva di spese e commissioni di insoluto.
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore</i>	Fino ad euro 75.000

COSTI DEL CREDITO

Tassi di interessi che si applicano al contratto di credito	<u>Tasso Variabile</u>	
	Tasso di rifinanziamento dell'Eurosistema stabilito dalla B.C.E. (Banca Centrale Europea):	0,00%
	0,00 % al 25.06.2018	
	Data ultima rilevazione	25.06.2018
	<u>Tasso annuo per utilizzi nell'ambito del fido concesso</u>	
	Spread sul parametro di riferimento (+)	12,50%
	Tasso Annuo Nominale su FIDO per il periodo in corso	12,50%
	<u>Tasso annuo per utilizzi eccedenti l'affidamento concesso (sconfinamenti)</u>	
	Spread sul parametro di riferimento (+)	15%
	Tasso Annuo Nominale su FIDO per il periodo in corso	15%
	TAEG: 14,50% Esempio di calcolo del TAEG Affidamento di 10.000 euro con contratto a tempo indeterminato, utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto.	

<p>Tasso Annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito.</i></p> <p>Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte.</p>	<p>La liquidazione degli interessi su base annuale</p> <ul style="list-style-type: none"> ♣ Accordato: 10.000 ♣ Tasso debitore nominale annuo: 12,50% ♣ Commissione per la messa a disposizione di fondi (commissione su fido): 2,00% su base annua ♣ Spese collegate all'erogazione del credito "una tantum" (spese istruttoria): € 0 ♣ Altre spese: € 0 ♣ Interessi annuali: € 1.250,00 ♣ Oneri: € 0
<p>Costi</p>	<p>Commissione su fido: corrispettivo per il servizio di disponibilità immediata fondi su aperture di credito per elasticità di cassa, per anticipi vari e per anticipi estero: 2,00% su base annua (0,50% trimestrale).</p> <ul style="list-style-type: none"> ♣ Modalità di calcolo: calcolato trimestralmente in proporzione all'importo dell'affidamento tempo per tempo concesso. ♣ Spese produzione e invio comunicazioni di variazione contrattuale: gratuite. ♣ Spese produzione e invio documento di sintesi: € 0,00 per ogni documento. ♣ Spese di produzione e invio documenti o comunicazioni: €0,00 oltre alle spese postali di spedizione a mezzo raccomandata ove previsto dalla normativa.
<p>Condizioni in presenza delle quali i costi possono essere modificati</p>	<p>La Banca, in presenza di giustificato motivo, può modificare le norme che disciplinano il presente contratto e le condizioni economiche applicate, ad eccezione delle clausole aventi ad oggetto i tassi di interesse per le ipotesi di contratto a tempo determinato, dandone comunicazione al Richiedente con un preavviso minimo di due mesi. La modifica si intende approvata se il Cliente non dovesse recedere dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione.</p>
<p>Costi in caso di ritardo nel pagamento</p>	<p>Sulle somme eventualmente utilizzate in eccedenza rispetto al limite dell'affidamento ovvero, comunque, dovute alla Banca in seguito al recesso dall'affidamento o alla scadenza del medesimo:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) decorrono a favore della Banca stessa, fatte salve eventuali successive modifiche, b) interessi nella misura pari al tasso massimo debitore per utilizzi oltre il limite del fido e per gli scoperti in linea capitale in assenza di affidamento e cioè pari al: 15,00% nominale annuo c) Commissione di istruttoria veloce(*): 25 euro <p>(* Sconfinamento è l'utilizzo da parte del Cliente di somme di denaro oltre il limite del fido o, quando non vi è apertura di credito, in eccedenza rispetto al saldo del conto. La Banca non ha obbligo di concedere lo sconfinamento ed applica la CIV per ogni sconfinamento che concede al Cliente, a seguito di istruttoria veloce, anche in assenza di una sua richiesta formale.</p> <p>La CIV viene applicata una sola volta al giorno anche in presenza di più sconfinamenti nella stessa giornata.</p> <p>La CIV è dovuta quando, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata, si sia determinato uno sconfinamento o si sia verificato un addebito che ha modificato lo sconfinamento in essere.</p> <p>La CIV non è dovuta per sconfinamenti fino a 500 euro, di durata non superiore a 7 giorni consecutivi di calendario. Tale esenzione opera una sola volta per ciascun trimestre solare.</p> <p>La CIV non è dovuta quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal Cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al Cliente.</p>

ALTRI IMPORTANTI ASPETTI LEGALI

Consultazione di una banca dati <i>Se il finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questodiritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	Banche dati consultabili: 1. - Centrale Rischi della Banca d'Italia; 2. - SIC – CENTRALE RISCHI ISTITUTI FINANZIARI – CRIF SPA
---	---

RECESSO

Il Contratto ha la durata indicata nel frontespizio del Contratto medesimo.

Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura, inviando alla Banca una comunicazione scritta, anche a firma di uno solo degli intestatari in caso di rapporto cointestato, con un preavviso di 7 (sette) giorni.

In caso di apertura di credito di importo compreso tra Euro 200 ed Euro 75.000 concessa ad un Cliente classificato come consumatore, questi ha inoltre facoltà di recedere dal rapporto entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del Contratto, inviando alla Banca comunicazione scritta mediante raccomandata. Se il Cliente ha utilizzato, in tutto o in parte, la somma messa a disposizione, provvede alla restituzione della medesima e al pagamento degli altri importi dovuti entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di cui al precedente comma.

Nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese.

I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a:

a) recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole

b) sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.

Nel caso di apertura di credito a tempo determinato, la Banca ha la facoltà di recedere o di ridurre l'affidamento al ricorrere di una giusta causa.

RECLAMI**MEZZI DI TUTELA STRAGIUDIZIALE DI CUI IL CLIENTE PUÒ AVVALERSI**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca via Emilio de' Cavalieri n.7, 00198 Roma e mail info_gbmbanca@legalmail.it, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli - se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente, a scelta della Banca, il Foro di Milano. Tuttavia, se il Cliente è classificato come "Consumatore", Foro competente è quello della sua residenza o del suo domicilio eletto.

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER CONSUMATORI

Questo documento fornisce al consumatore le informazioni necessarie per consentirgli il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito.

Questo documento contiene le condizioni offerte alla generalità dei consumatori.

Questo documento non impegna la Banca a concludere il contratto. È fatta salva l'eventualità che la Banca non proceda alla conclusione del contratto a seguito della valutazione del merito creditizio del consumatore.

Io sottoscritto _____
dichiaro di aver ricevuto copia del presente documento.

Luogo e data _____

Firma _____

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Commissione su fido	La commissione rappresenta la remunerazione riconosciuta alla Banca per la messa a disposizione di una apertura di credito in conto corrente in conseguenza dei costi che questa sostiene per la concessione e il mantenimento degli affidamenti, quali quelli legati all'istruttoria della pratica, alle analisi del merito creditizio del cliente, al monitoraggio nel continuo della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, nonché per compensare la Banca dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare gli utilizzi della linea di credito. Tale corrispettivo viene determinato sull'importo dell'affidamento accordato in misura proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'affidamento. Essa viene applicata contestualmente al calcolo delle competenze trimestrali e viene rendicontata nell'estratto conto trimestrale alla voce "Commissione su fido"
Commissione di istruttoria veloce	Sconfinamento è l'utilizzo da parte del Cliente di somme di denaro oltre il limite del fido o, quando non vi è apertura di credito, in eccedenza rispetto al saldo del conto. La Banca non ha obbligo di concedere lo sconfinamento ed applica la CIV per ogni sconfinamento che concede al Cliente, a seguito di istruttoria veloce, anche in assenza di una sua richiesta formale. La CIV viene applicata una sola volta al giorno anche in presenza di più sconfinamenti nella stessa giornata. La CIV è dovuta quando, avendo riguardo al saldo disponibile di fine giornata, si sia determinato uno sconfinamento o si sia verificato un addebito che ha modificato lo sconfinamento in essere. La CIV non è dovuta per sconfinamenti fino a 500 euro, di durata non superiore a 7 giorni consecutivi di calendario. Tale esenzione opera una sola volta per ciascun trimestre solare. La CIV non è dovuta quando lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca: commissioni, interessi, canoni e competenze dovute dal Cliente alla Banca, rate di finanziamenti e mutui concessi dalla Banca al Cliente.
Fido o affidamento	Somma che la banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido	Somma che la banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento ("extra fido"). Gli interessi sono calcolati applicando due tassi contrattualmente stabiliti: <ul style="list-style-type: none"> - un tasso di interesse su scoperti a fronte di fido, qualora l'affidamento sia utilizzato entro i limiti dell'importo concesso; - un tasso per eventuale "sconfinamento" ("extrafido") che sarà applicato al solo importo dello sconfinamento, per i giorni della durata del superamento del fido. Detto sconfinamento dovrà essere comunque autorizzato dalla Banca.
TEGM (tasso effettivo globale medio)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della relativa categoria, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore
TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale)	Indica il costo effettivo del finanziamento ed è espresso in percentuale sull'ammontare totale finanziato. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa.
Tasso Annuo Nominale (TAN)	È il tasso, applicato ad ogni liquidazione